

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N. 1160/22702	RACCOMANDATA Bari 24 giugno	19.72
Allegati	ESPRESSO	
Risp. al foglio deln	Al SIG. PRESIDENTE DEL CONS	IGLIO
	DELLA REGIONE PUGLIA (rif.nota n.1486 del 25/5/19	772) <u>BARI</u>
OGGETTO, Legge regional	e e,p.c.:	
23/5/1972 concernente		ITA
istituzione del servi		BARI

Oh

In relazione alla nota sopradistinta, si porta a conoscenza che il Governo della Repubblica, esaminata la legge indicata in oggetto, ha fatto presente che i requisiti da stabilire per le aziende di credito ai fini dell'affidamento dei servizi di tesoreria dovrebbero uniformarsi a quelli previsti dalle leggi nazionali nella materia analoga, allo scopo di evitare che vengano introdotte legislativamente discriminazioni fra le aziende di credito, che sono tutte, in via generale, regolamentate dal R.D.L. 12 marzo 1936, n.375 e successive modificazioni, ferma restando la facoltà della Regione di prescegliere l'istituto di credito più rispondente e che la pubblicazione della convenzione, di cui allo ultimo comma dell'art. 3 della legge in esame, può avvenire soltan to dopo che la convenzione stessa sia divenuta esecutiva a seguito dell'esercizio del controllo spettante alla Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10/2/1953, n.62.

Con queste riserve, il Governo non si oppone all'ulterio re corso della legge in esame che, pertanto, si restituisce munita del visto commissariale avente pari numero e data della presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione.

CONSIGLIO REGIONALE

Prot. N. 1135

Data\_ 26 610. 1972

Il Governo ha comunicato anche il suo consenso alla dichiarazione di urgenza della legge, ai sensi del 2º comma del citato articolo della Costituzione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO,

(N.Pignataro)

191